

Prot. 1856/20 - U -



Tribunale Ordinario di Venezia

Il Presidente del Tribunale

Vista la L 25 giugno 2020 n. 70, che ha convertito con modificazioni il D.L. 30 aprile 2020 n. 28, entrata in vigore a partire dal 30 giugno 2020;

Richiamate le misure organizzative integrative per il periodo giugno – luglio 2020 prot. 1620/2020 adottate da questo Presidente in data 4 giugno 2020 ex art. 83, comma 7°, D.L. 17 marzo 2020 n. 18;

Preso atto delle decisioni assunte in data 30 giugno 2020 in sede di conferenza distrettuale tra il Presidente della Corte di Appello di Venezia ed il Presidenti dei Tribunali del distretto;

Ritenuto che l'art. b – bis) aggiunto all'art. 3 D.L. n. 28/2020 ha riportato il termine di efficacia delle predette misure organizzative dal 31 luglio 2020 al 30 giugno 2020, per cui le misure organizzative adottate nella loro interezza a partire dal 1° luglio perderanno di efficacia;

Considerato però che l'art. 1, comma 2°, L. n. 70/2020 prevede che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art.3, comma 1°, lett. i) del D.L. 30 aprile 2020 n. 28;

Ritenuto che, pertanto, deve ritenersi che le udienze civili già fissate entro la data del 30 giugno 2020 con le modalità di cui al 7° comma. lett. f), h) e h bis) dell'art. 83 D.L. n. 18/2020 e successive modifiche ed integrazioni potranno essere regolarmente tenute con tali modalità, con l'avvertenza che, in caso di udienze di cui alla lett. f), dovranno essere tenute in un luogo posto nell'ufficio giudiziario da cui il magistrato dovrà collegarsi, mentre non possibile, allo stato, disporre, a partire dal 1° luglio 2020, ulteriori udienze civile con tali modalità, che dovranno necessariamente essere tenute alla presenza delle parti;

Considerato però che, non essendo del tutto cessata l'emergenza epidemiologica, va raccomandato ai magistrati dell'Ufficio, di scaglionare opportunamente secondo orario le udienze da tenere alla presenza delle parti, di assicurare il rispetto della distanza di almeno un metro, di pretendere l'inderogabile utilizzo di dispositivi di protezione individuale, con la possibilità dell'uso di parafati da collocare sulla scrivania (a disposizione di ogni magistrato) o di utilizzare, a mezzo di prenotazione da comunicare in segreteria, nel caso in cui il numero delle parti sia tale da non poter garantire il distanziamento, l'Aula già della Corte di Assise o l'Aula Capitolo;

Considerato, ancora, che va disposto, ai sensi del comma 11.1° dell'art. 3 D.L. n. 28/2020, modificato dalla Legge n. 70/2020, che nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, il deposito degli atti del magistrato abbia luogo, sino al 31 luglio 2020, esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, eccettuato il caso in cui i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti;

Ritenuto, per quanto riguarda i processi penali, che la partecipazione dei detenuti a distanza non potrà essere più ammessa se non nelle ipotesi di cui all'art. 146 *bis* disp. att. cp.p., posto che la vigenza dell'art. 83 co. 12 e 12 *bis* DL n. 18/20 è cessata il 30 giugno, e che non può diversamente argomentarsi sulla base del cit. comma 2° dell'art. 1, posto che la possibilità di partecipazione fisica dell'imputato all'udienza è prevista a pena di nullità e che, anche nel caso in cui la partecipazione a distanza fosse stata disposta antecedentemente al 1° luglio 2020, non può essere consentita l'ultrattività di una norma eccezionale, applicabile solo nel periodo di sua vigenza;

Considerato che l'art. 1, comma 2°, L. n. 70/2020 appare invece utilmente applicabile con riferimento alle notifiche via pec presso il difensore dell'imputato disposte in data antecedente al 1° luglio 2020, trattandosi in tal caso di un atto validamente disposto nella vigenza del comma 14° del D.L. n. 18/2020 e succ. modif. e di effetti derivanti da tale atto;

Ritenuto che, sempre con riferimento ai processi penali, ciascun giudice gestirà l'udienza dando la precedenza ai processi fissati in base ai criteri prioritari del periodo emergenziali ed alle richiamate misure organizzative del 4 giugno 2020, evitando che si cumuli un numero eccessivo di processi nel medesimo contesto orario (cioè quelli fissati nell'ultimo periodo per l'effettiva trattazione e quelli eventualmente rinviati in precedenza ovvero quelli di prima udienza), per cui, si potrà effettuare la trattazione dei processi programmati e si potrà gestire, mediante rinvio agile, quegli ulteriori processi non compatibili con l'agenda di quel giorno (perché si riteneva dovessero essere rinviati in base alla precedente normativa) e ciò al fine di evitare contestuali chiamate che possano determinare eccesso di presenze rispetto alla capienza dell'aula e vietati assembramenti;

Considerato, quanto alle misure dirette a regolamentare l'accesso ai servizi, a limitare l'accesso al pubblico ed a contrastare l'emergenza derivante dal Covid-19, se è vero che le misure organizzative adottate ai sensi del comma 7° del cit. art. 23 hanno perso efficacia a partire dal 1° luglio 2020, tuttavia rimane integro il potere/dovere dei Capi degli Uffici di assicurare, anche in base alle linee guida adottate dal CSM in data 6.03.2020, alle circolari ministeriali, alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Giunta Regionale Veneto, il corretto distanziamento sociale e l'osservanza delle misure idonee a contenere il rischio di contagio, per cui vanno confermate tutte le misure precauzionali adottate con le misure organizzative del 4 giugno 2020, ivi comprese quelle relative all'accesso degli Avvocati e del pubblico agli Uffici giudiziari, da effettuarsi preferibilmente attraverso il sistema delle prenotazioni, sia nel settore civile che in quello penale, inserito nel sito WEB del Tribunale e di prossima implementazione;

Ritenuto che, al medesimo fine, va autorizzata la possibilità di continuare a svolgere le camere di consiglio da remoto nonché le riunioni sezionali e le altre riunioni tra magistrati;

Ritenuto, altresì, quanto all'orario di apertura delle cancellerie, che l'eventuale proroga della riduzione andrà concordata con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia anche in relazione all'eventuale cessazione delle forme di lavoro agile con provvedimento di competenza del Dirigente amministrativo;

Considerato che le medesime disposizioni sulla celebrazione delle udienze in presenza, sulla efficacia dei provvedimenti già adottati e sull'accesso al pubblico valgono per gli Uffici del Giudice di Pace del Circondario;

Ritenuto, infine, che restano salve ulteriori guida da adottare anche in esito all'attivazione del tavolo tecnico previsto dalle misure organizzative del 4 giugno 2020.

P.Q.M.

- A) Adotta le linee guida per la celebrazione dei processi civili e penali e per la salvaguardia del Tribunale di Venezia e degli Uffici del Giudice di Pace del Circondario secondo quanto disposto in motivazione;
- B) Dispone che il presente provvedimento sia comunicato a tutti i Magistrati, professionali ed onorari, del Tribunale ed ai Giudici di Pace di Venezia, Chioggia, Dolo e San Donà di Piave, alle Amministrazioni Comunali di Chioggia, Dolo e San Donà di Piave, anche per l'adozione dei consequenziali provvedimenti in tema di lavoro agile, al Dirigente Amministrativo ed a tutto il Personale di Cancelleria del Tribunale e dei Giudici di Pace del Circondario, e sia trasmesso al Sig. Presidente della Corte di Appello di Venezia, al Sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello, al sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia (anche perché curi la successiva diramazione ai sigg. Presidenti delle Camere Penali e Civili di Venezia e delle altre Associazioni Forensi), e sia inserito nel sito WEB di questo Tribunale sotto la voce "*Ulteriori linee guida a seguito dell'entrata in vigore della L. 25 giugno 2020 n. 70*"

Venezia, 01.07.2020

Il Presidente del Tribunale
Salvatore Lagani
